



## CIRCOLARE PER LA CLIENTELA DELLO STUDIO CONTAX S.T.P. A R.L.

### Comunicazioni importanti

La presente Circolare è stata sviluppata cercando di prevedere alcune novità che dovranno essere deliberate nei prossimi giorni a seguito approvazione del “Decreto crescita”. Ad oggi, infatti, la proroga dei versamenti delle imposte al 30.09.2019 non è ancora stata definita.

Stesso discorso per gli ISA (“nuovi studi di settore”) che ancora non sono definitivi e dei quali non abbiamo possibilità di calcolare il risultato.

Vi chiediamo quindi pazienza, soprattutto nel mese di Luglio, poiché il protrarsi dei tempi per l’approvazione di quanto sopra ci costringerà a dedicare la maggior parte del tempo alla predisposizione dei modelli dichiarativi.

### Prorogati al 30.09.2019 i versamenti del modello redditi 2019 dei soggetti ISA

Nell’iter di conversione del c.d. “Decreto crescita”, ancora in evoluzione, è stato approvato un emendamento che dispone la proroga al 30.9.2019 del termine di versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2019 a favore dei soggetti tenuti all’applicazione dei nuovi ISA (“nuovi studi di settore”). La nuova disposizione concede quindi un maggiore differimento rispetto alla ventilata proroga al 22.7.

Contestualmente è stato approvato un ulteriore emendamento che fissa al 30.11 la presentazione (telematica) del mod. REDDITI /IRAP. Per il 2019, considerato che il 30.11 cade di sabato, l’invio va effettuato entro il 2.12.2019.

Per la definitività delle nuove disposizioni è necessario attendere l’approvazione del testo da parte della Camera e successivamente del Senato.

Lo Studio fornirà a tutti i clienti gli aggiornamenti dell’approvazione di tale normativa.

### Definito il regime premiale applicabile ai nuovi ISA (“nuovi studi di settore”)

*Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale in base ai quali i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA possono accedere agli specifici benefici premiali per il 2018. Per poter accedere a tali benefici i contribuenti, a seguito dell’applicazione del proprio Indice, devono raggiungere un grado di affidabilità almeno pari a 8. In particolare il raggiungimento di un punteggio pari o superiore a 9 consente di accedere a tutti i benefici premiali. Si evidenzia che l’Agenzia ha individuato anche il livello minimo di affidabilità fiscale di cui la stessa terrà conto per la definizione dei controlli della posizione dei contribuenti.*

Come noto, l’art. 9-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto i nuovi “**Indici sintetici di affidabilità fiscale**”

(ISA) in luogo degli studi di settore / parametri. Gli ISA:

- rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a **verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale / professionale**;
- esprimono su una **scala da 1 a 10** il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al fine di **consentire a quest’ultimo l’accesso al regime premiale** (esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, riduzione dei termini per l’accertamento, esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti tributari, ecc.).

Recentemente l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 10.5.2019 ha **individuato i livelli di affidabilità** ai quali è collegata la **graduazione dei benefici premiali**.

<b>Livello di affidabilità</b>	<b>Conseguenze/benefici</b>
Fino a 6	Possibile controllo analisi evasione
Superiore a 6 inferiore a 8	Nessuno beneficio/controllo analisi evasione
Almeno 8	-Esonero visto di conformità compensazione crediti; -Esonero visto di conformità rimborso credito IVA; -Anticipazione 1 anno decadenza accertamento
Almeno 8,5	Precedenti + Esclusione accertamenti su presunzioni semplici
Da 9 a 10	Precedenti + -Esclusione società non operative/”in perdita sistematica”; -Esclusione accertamento “redditometro”

## **Fattura elettronica, nuove regole dal 1° luglio 2019**

Dopo i sei mesi di moratoria, arrivano importanti cambiamenti per la fattura elettronica. A partire dal **1° luglio 2019**, seguendo quanto previsto dal DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019" la fattura elettronica dovrà essere emessa entro il termine di **10 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni** e scatteranno le sanzioni in caso di invio in ritardo.

Per quanto riguarda le sanzioni in caso di emissione tardiva, sono quelle previste dall'articolo 6 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 che prevede, nel caso di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, una sanzione amministrativa compresa **tra il 90% ed il 180% dell'imposta** relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato. Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione va da 250 euro a 2.000 euro. Fino al 30 giugno il periodo di moratoria ha consentito ai titolari di partita Iva di "sfuggire" alle sanzioni per tardiva fatturazione, con l'emissione entro il termine di liquidazione dell'imposta, oppure di beneficiare della riduzione al 20% nel caso di emissione entro la liquidazione del periodo successivo.

## **Obbligo corrispettivi elettronici**

Con l'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 è stata introdotta, dall'1.1.2017, a favore dei commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, la possibilità (per opzione) di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri relativi a cessioni di beni / prestazioni di servizi. Le modalità attuative di tale adempimento sono state definite dalla stessa Agenzia con il Provvedimento 28.10.2016.

A seguito delle modifiche apportate al citato art. 2 ad opera dell'art. 17, DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019":

- **a decorrere dall'1.1.2020 scatta l'obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate per i commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui al citato art. 22;**

- **la decorrenza di tale obbligo è anticipata all'01.07.2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000 per il 2018.**

Si rammenta che, in considerazione del fatto che, per assolvere l'adempimento in esame, i soggetti interessati si trovano a dover (alternativamente):

- acquistare un nuovo misuratore fiscale con le funzioni di Registratore Telematico;
- adattare, se possibile, quello già in uso, affinché possa essere utilizzato come Registratore Telematico;

il Legislatore, con il comma 6-quinquies del citato art. 2, ha previsto il riconoscimento di un **contributo, sotto forma di credito d'imposta**, per l'acquisto / adattamento degli strumenti in esame **pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo (per ogni strumento) di € 250 in caso di acquisto ed € 50 in caso di adattamento.** Detto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24.

## **Aumentati i limiti per la nomina degli organi di controllo delle Srl**

In sede di conversione del Decreto c.d. "Sblocca cantieri" sono stati rivisti (in aumento) i limiti per la nomina dell'organo di controllo / revisore nelle srl, fissati nelle seguenti misure:

- totale attivo € 4.000.000 (in precedenza € 2.000.000);
- ricavi € 4.000.000 (in precedenza € 2.000.000);
- dipendenti occupati in media 20 (in precedenza 10).

Non è stata modificata la condizione temporale e pertanto l'organo di controllo / revisore va istituito qualora sia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei predetti limiti.

I consulenti dello Studio contatteranno nei prossimi giorni i soggetti interessati dalla variazione.

Saluti Cordiali

Studio Contax Stp